

CRITERI E DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COMPENSATIVI IN CASO DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 227/2001 E DELL'ART.34 DELLA L.R. 22 DICEMBRE 2011 N. 21

1. Trasformazione del bosco e di altre formazioni forestali

1. Ai sensi del D.Lgs. n.227/2001 costituisce trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale esistente, al fine di utilizzare il terreno per destinazioni diverse da quella forestale.
2. Gli interventi per la trasformazione del bosco di norma sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate in attuazione dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs n. 227/2001.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla trasformazione, la nozione di bosco è definita ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001, come modificato dal D.L. n. 5/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012.
4. Non costituiscono trasformazione del bosco, in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 227/2001, e dall'art. 142, comma 2, e 149 del D.Lgs. n. 42/2004:
 - i tagli di utilizzazione e gli altri interventi selvicolturali realizzati in conformità alla normativa forestale vigente (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale),
 - la realizzazione di viabilità ad uso esclusivamente forestale che non preveda significativi interventi di movimentazione di terreno in quanto finalizzate e connesse alle attività di gestione del bosco in generale e in particolare e alla realizzazione di interventi selvicolturali, in quanto non comportano una destinazione diversa dell'uso del suolo e anzi sono funzionali alla corretta gestione selvicolturale del bosco. Rientrano pertanto in questa categoria le seguenti opere la cui definizione è contenuta nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF): strade trattorabili o carrarecce, piste camionabili, piste di strascico principali e secondarie nonché stradelli e sentieri autorizzati in conformità alla normativa vigente:
 - la eliminazione della vegetazione forestale su superfici inferiori ai 2.000 mq quando le stesse superfici risultino isolate da altre aree forestali e pertanto escludibili dalla definizione di bosco cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001 .
 - gli interventi in aree che, alla data del 6 settembre 1985:
 - a) erano ricomprese negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
 - b) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali e di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
 - c) nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, che ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.
5. La trasformazione del bosco è autorizzata in conformità all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che vi hanno dato attuazione, nonché delle disposizioni del presente provvedimento, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale, come disposto all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 227/2001.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco, sono acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, e in particolare :
 - per i territori non compresi nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, il parere dell'ente delegato in materia forestale ai sensi della L.R. n. 30/1981, per le valutazioni di ordine selvicolturale, naturalistico ed ambientale;
 - per la trasformazione dei boschi nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione dell'ente competente in materia;
 - nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la valutazione di incidenza ai sensi della LR n. 7/2004;
 - per la trasformazione del bosco nei Parchi e nelle Riserve, il nulla-osta previsto dall'art. 40 della LR n. 6/2005.
7. La trasformazione del bosco deve essere compatibile con le norme di attuazione dei piani e/o con i regolamenti vigenti delle aree protette, nonché con le misure di conservazione dei siti di rete Natura 2000.
8. Nelle aree boscate aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001 l'autorizzazione alla trasformazione del bosco per una estensione superiore a 250 metri quadrati deve prevedere l'obbligo della compensazione con le modalità e i criteri di cui al presente atto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.
9. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 227/2001, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
10. A seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, possono avvenire frammentazioni dell'area boschiva che comportano la formazione di porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate "bosco". Queste superfici sono considerate "trasformate" e pertanto vanno conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.
11. Non sono comunque soggetti a trasformazione alcune categorie di boschi, in quanto la loro eliminazione comporterebbe un rilevante danno a carico dell'ecosistema non ripristinabile nel breve e medio periodo attraverso ordinari interventi compensativi consistenti nel reimpianto della componente forestale:
 - a) boschi d'alto fusto di specie autoctone tipiche delle formazioni forestali planiziali di pianura e boschi di tipo mediterraneo del litorale, con età superiore ai 50 anni, ubicazione in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 5% e con prevalenza delle seguenti specie: Querce (*Quercus robur*, *Quercus petraea*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*) Pini mediterranei (*Pinus pinea*, *Pinus pinaster*), Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*), Carpino bianco e orientale (*Carpinus betulus*, *Carpinus orientalis*), Olmo campestre (*Ulmus minor*) e Acero campestre (*Acer campestre*), il cui valore forestale, naturalistico e ambientale risulta elevato in quanto "reliqui" delle grandi foreste planiziali e delle foreste litoranee;
 - b) boschi realizzati o migliorati con finanziamenti pubblici nei fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del

paesaggio e dell'ambiente in generale, di cui al comma 6 dell'art. 2 del dlgs 227/01, per i quali sussistano tuttora le motivazioni che hanno portato alla loro realizzazione;

- c) boschi a dominanza di *Castanea sativa*, con presenza significativa di piante secolari derivanti da impianti produttivi (età superiore ai 100 anni), abbandonati e parzialmente o completamente rinaturalizzati per l'ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine naturale, in quanto caratterizzati da un elevato valore storico-testimoniale e naturalistico per la presenza di tronchi vetusti con cavità ospitanti una ricca biodiversità, costituendo in particolare l'habitat di specie di insetti ritenute prioritarie in base alla normativa europea.
 - d) boschi compresi nei siti della rete Natura 2000, con presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, quando l'intervento interessi una porzione significativa dell'habitat.
12. Sono soggetti ad autorizzazione senza necessità di prevedere misure compensative i seguenti interventi:
- a) ricostituzione di castagneti da frutto: interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e interventi di trasformazione di formazioni forestali indifferenziate con presenza di castagni da frutto secolari in castagneti da frutto in attualità di coltura ;
 - b) contenimento della colonizzazione naturale della vegetazione forestale in terreni agricoli e nei pascoli, entro 8 anni dall'inizio del processo (coerentemente con la definizione di terreno saldo prevista dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. In fase di istruttoria la valutazione potrà essere effettuata sulla base di strumenti informatizzati (foto aeree, ecc..) e con eventuali sopralluoghi anche finalizzati all'aggiornamento delle cartografie forestali allegate ai PTCP.
 - c) eliminazione della vegetazione di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia ;
 - d) eliminazione della la vegetazione nelle frane attive ove si renda necessario la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestale
13. Le aree oggetto di trasformazione ai sensi dell'art 1, comma 12, lett. a) devono essere destinate esclusivamente agli usi previsti nell'autorizzazione alla trasformazione stessa. Eventuali successive trasformazioni per altri usi sono assoggettate a nuova autorizzazione e conseguenti interventi compensativi sulla base della disciplina generale prevista dal presente atto.
14. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 34, comma 5, lett. a), della L.R. n. 21/2012, in quanto le formazioni forestali ivi previste erano oggetto di tale disciplina nel presupposto che rientrassero nella definizione statale di bosco allora vigente, mentre a seguito della citata modifica legislativa non rientrano più nella definizione di bosco contenuta nel novellato art. 2, comma 6, del D.Lgs n. 227/2001.
15. È vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, (art. 10, comma 1, legge 353/00) Nei boschi percorsi dal fuoco possono essere realizzate esclusivamente le opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente fatto salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è pertanto sono vietate:
- per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
 - per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
16. E' vietata, per un periodo di 30 anni dall'impianto, la trasformazione dei boschi realizzati come interventi compensativi al fine di evitare che, attraverso successivi reimpianti, le formazioni forestali non raggiungano la complessità strutturale e quindi il valore ambientale

proprio del bosco trasformato.

2. Modalità di compensazione

1. Gli interventi compensativi sono realizzati con le seguenti modalità:
 - a) a cura e spese dei soggetti destinatari dell'autorizzazione alla trasformazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - la superficie deve corrispondere, nel caso di rimboschimenti compensativi, a una superficie corrispondente al rapporto di compensazione determinato con la metodologia descritta nell'allegato A, e nel caso di altri interventi previsti all'art. 3) comma 2), per una superficie corrispondente all'importo presunto dell'intervento;
 - i costi unitari di riferimento per la realizzazione degli interventi compensativi sono quelli previsti dai prezziari regionali vigenti e devono tener conto dei costi di manutenzione per i 3 anni successivi all'impianto;
 - la realizzazione degli interventi compensativi deve avvenire nel rispetto delle condizioni e garanzie stabilite dal soggetto che rilascia l'autorizzazione, e per gli interventi da effettuarsi in aree di proprietà pubblica deve altresì avvenire nel rispetto della disciplina pubblicistica, comunitaria e nazionale, relativa all'affidamento di lavori pubblici;
 - b) attraverso il versamento, da parte dei soggetti destinatari dell'autorizzazione alla trasformazione, di una somma sul fondo regionale di cui all'art. 5, nel rispetto dei seguenti criteri e obiettivi:
 - la somma deve essere pari al valore del bosco trasformato, calcolato sulla base dei parametri riportati nell'allegato A e fissato in sede di autorizzazione alla trasformazione del bosco;
 - i proventi versati sul fondo sono destinati alla realizzazione di interventi di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti come specificato all'art. 3;
 - gli interventi da effettuare con l'utilizzo delle risorse accantonate sul fondo sono oggetto di programmazione annuale da parte della Giunta regionale.
2. Il materiale vegetale utilizzato per la realizzazione degli interventi compensativi deve essere conforme alle disposizioni della LR n. 10/2007, e con l'utilizzo delle specie forestali autoctone, arboree ed arbustive di cui all'allegato B, possibilmente di provenienza locale.

3. Tipologie degli interventi compensativi e zonizzazione

1. Gli interventi compensativi da eseguirsi a cura e spese dei destinatari dell'autorizzazione, derivanti da interventi di trasformazione nei territori dei Comuni a basso e medio indice di boscosità coincidenti con quelli di "Pianura" e "Collina e bassa montagna", individuati negli allegati 3a) e 3b) alla deliberazione di Assemblea Legislativa n. 90 del 06/11/2006 "Approvazione del Piano Regionale Forestale 2007-2013", sono realizzati esclusivamente attraverso nuovi rimboschimenti su terreni di proprietà pubblica e/o privata appartenenti al medesimo bacino idrografico delle superfici oggetto di trasformazione del bosco. Il richiedente individua, nell'ambito delle aree selezionate dal comune fra quelle riportate nell'elenco delle aree disponibili per interventi compensativi in base a criteri di priorità, quelle su cui effettuare gli interventi compensativi, prioritariamente nei seguenti ambiti:
 - aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005 e siti della Rete Natura 2000 istituiti o previsti nella programmazione regionale di settore (Programma regionale per il sistema delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000);
 - aree di collegamento ecologico di livello regionale di cui agli allegati D - tavola 10 e

all'allegato E – elaborato tecnico 3 (medio corso del fiume Po inclusa nelle Aree di collegamento ecologico sovraregionali, valli della bassa reggiana e modenese, sistema collinare emiliano e vena del gesso e fascia gessoso-calcareo romagnola incluse nelle Aree di collegamento ecologico trasversali, le Aree di collegamento ecologico fluviali) facenti parte del primo programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 243/2009;

- aree appartenenti alla Rete ecologica individuata nei PTCP vigenti;
 - altre aree di proprietà pubblica.
2. Gli interventi compensativi relativi a trasformazioni del bosco nei territori dei Comuni a basso e medio indice di boscosità coincidenti con quelli di "Pianura" devono essere realizzati, in ogni caso, in ambiti di "Pianura.
3. Gli interventi compensativi da eseguirsi a cura e spese dei destinatari dell'autorizzazione a seguito di trasformazioni di boschi nei territori dei Comuni ad elevato indice di boscosità coincidenti con quelli di "Montagna alta e media" individuati negli allegati 3a) e 3b) alla deliberazione di Assemblea Legislativa n. 90 del 06/11/2006 "Approvazione del Piano Regionale Forestale 2007-2013", possono prevedere opere di miglioramento dei boschi esistenti quali l'avviamento di boschi cedui all'alto fusto e i diradamenti di boschi di conifere, nonché opere di riequilibrio idrogeologico tramite interventi di ingegneria naturalistica. Gli interventi sono realizzati esclusivamente su terreni di proprietà pubblica o soggetti ad uso civico appartenenti al medesimo bacino idrografico delle superfici oggetto di trasformazione del bosco. Il richiedente individua, nell'ambito delle aree selezionate dal comune fra quelle riportate nell'elenco delle aree disponibili per interventi compensativi, quelle su cui effettuare gli interventi compensativi secondo le seguenti priorità:
- aree di proprietà pubblica comprese nelle aree protette di cui alla L.R. 6/2005 e siti di Rete Natura 2000;
 - altre aree di proprietà pubblica;
4. Gli interventi compensativi da realizzare mediante l'utilizzo del fondo regionale ai sensi dell'art.5, comma 2, lett. b) comprendono:
- a) interventi di rimboschimento da effettuarsi nelle aree e con le modalità di cui al precedente comma 1;
 - b) opere di miglioramento dei boschi esistenti quali l'avviamento di boschi cedui all'alto fusto e i diradamenti di boschi di conifere, nonché opere di riequilibrio idrogeologico tramite interventi di ingegneria naturalistica da effettuarsi nei territori dei comuni aventi un indice di boscosità medio ed elevato coincidenti con quelli di "Collina e bassa montagna" e "Montagna alta e media" individuati negli allegati 3a) e 3b) alla deliberazione di Assemblea Legislativa n. 90 del 06/11/2006 "Approvazione del Piano Regionale Forestale 2007-2013", e con le seguenti priorità:
 - aree demaniali e di proprietà di Province, Comuni, Parchi e Consorzi di bonifica
 - altre aree ricadenti nel territorio delle aree protette di cui alla L.R. 6/2005 e siti di Rete Natura 2000;
 - altre aree ricadenti nelle aree di collegamento ecologico di livello regionale di cui all'allegato D - tavola 10 e all'allegato E – elaborato tecnico 3 (dorsale appenninica da Piacenza a Bologna e Crinale forlivese incluse nelle Aree di collegamento ecologico sovraregionali, media montagna piacentina inclusa nelle Aree di collegamento ecologico trasversali) facenti parte del primo programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 243/2009;

4. Entità e calcolo degli oneri di compensazione

1. L'atto di autorizzazione alla trasformazione dispone l'entità degli oneri per la realizzazione degli interventi compensativi a carico del soggetto richiedente, e definisce, in relazione alle modalità di cui all'art. 2, comma 1:
 - a) per gli interventi realizzati a cura e spese dei destinatari dell'autorizzazione:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate;
 - la congruità tecnica del progetto, degli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e i costi da sostenere sulla base del progetto presentato;
 - le prescrizioni esecutive;
 - i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
 - gli interventi di manutenzione negli anni successivi all'impianto fino all'affermazione del bosco;
 - l'entità della cauzione a garanzia della realizzazione dei lavori (fidejussione);
 - le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie;
 - b) per gli interventi compensativi da realizzare attraverso l'utilizzo del fondo regionale di cui all'art.5:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate;
 - l'ammontare degli oneri di compensazione;
 - i tempi e modalità di pagamento degli oneri;
 - le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie.
2. Il valore biologico del bosco calcolato tenendo conto di parametri ecologici, ecosistemici, paesaggistici e forestali viene fissato in euro 22.000,00. Tale valore costituisce il riferimento per l'applicazione dei parametri individuati nell'allegato A) al fine di determinare gli oneri di compensazione;
3. Gli importi di cui al comma 2 devono essere maggiorati delle seguenti aliquote per spese generali e altri oneri:
 - il 20% per gli interventi di compensazione realizzati direttamente;
 - il 46,4% nel caso di monetizzazione e versamento nel fondo regionale per interventi di compensazione che saranno realizzati dalla Regione)
4. Al valore ottenuto come indicato al punto 3, nei casi previsti si applicano oneri di compensazione ridotti sulla base dello schema allegato:

Casi di applicazione tariffa ridotta	territori di pianura e collina	territori di montagna
a) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 9 del PTPR;	30%	60%
b) realizzazione di altre opere, in terreni diversi da quelli di cui all'art. 10 del PTPR;	-	40%
c) trasformazione bosco con obbligo di ripristino in loco	(*)	(*)

() se la compensazione viene realizzata nei primi anni, l'entità della stessa viene ridotta del 10% per anno, con una riduzione massima del 50% (lavori entro 1 anno dalla avvenuta trasformazione = riduzione del 50%, entro 2 anni 40%, entro 3 anni 30%, entro 4 anni 20% e entro 5 anni 10%, nessuna riduzione negli anni successivi)*

5. Gli oneri di compensazione determinati ai sensi del comma 2 e con le maggiorazioni di cui al punto 3 e le eventuali riduzioni di cui al punto 4 costituiscono l'importo che il richiedente

deve versare al fondo regionale di cui all'art. 5.

5. Fondo Regionale per interventi compensativi

1. Ai fini della modalità di compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), il Fondo per gli interventi forestali compensativi è finanziato dai versamenti dei soggetti richiedenti la trasformazione del bosco.
2. Le risorse del Fondo sono utilizzate attraverso programmi annuali o pluriennali approvati dalla Giunta Regionale che prevedono:
 - a) la realizzazione di interventi compensativi sulla base della seguente ripartizione per tipologia di intervento:
 - il 60% della dotazione finanziaria annuale per interventi di rimboschimento,
 - il 40% della dotazione finanziaria annuale per interventi di conservazione e miglioramento dei boschi esistenti consistenti in interventi di avviamento all'alto fusto, mantenimento delle radure intercluse nei boschi, di potenziamento delle funzioni di protezione del suolo e della qualità delle risorse idriche e altri interventi per l'incremento della biodiversità,
 - b) il finanziamento di progetti coerenti con le indicazioni degli strumenti di pianificazione di settore di particolare interesse regionale, su iniziativa diretta della Regione ovvero delle Province, delle Unioni di Comuni e dei Comuni, degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, dei soggetti gestori delle Aree di Riequilibrio Ecologico, dei soggetti gestori dei Paesaggi Naturali e Seminaturali Protetti, delle Riserve regionali.

6. Garanzie

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione deve prestare a favore dell'ente autorizzante una cauzione a garanzia della effettiva e regolare esecuzione degli interventi compensativi, mediante costituzione di una garanzia fideiussoria. L'importo della garanzia è pari a quello degli oneri di compensazione, quantificato ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.
2. La garanzia fideiussoria deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione e viene svincolata, nel caso di rimboschimenti, per il 70% dell'importo dopo l'accertamento tecnico di avvenuto impianto e per il restante 30% dopo la verifica dell'affermazione del bosco e degli eventuali interventi di manutenzione; nel caso di realizzazione di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.
3. In caso di incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, l'ente autorizzante introita la cauzione e provvede ad attuare le misure necessarie per il completamento dei lavori. In caso di mancata realizzazione degli interventi, l'ente introita la cauzione e provvede a versare il relativo importo nel fondo di cui all'art. 5.
4. Gli interventi da realizzarsi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici di qualunque natura e fonte.

7. Documentazione

1. La richiesta per ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, oltre alla documentazione richiesta dal DPCM del 12 dicembre 2005 ai fini della compatibilità paesaggistica, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) attestazione relativa alla proprietà o al possesso dei terreni oggetto di trasformazione;
 - b) indicazione delle finalità della trasformazione;

- c) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire gli interventi di trasformazione;
- d) carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;
- e) planimetria catastale con individuazione delle particelle e dell'esatta delimitazione dell'intervento;
- f) dichiarazione di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale degli interventi di trasformazione e compensazione proposti;
- g) descrizione delle caratteristiche del bosco da trasformare (età, governo, composizione specifica, presenza di emergenze naturalistiche, ecc.);
- h) relazione circa l'assenza di possibili alternative per la realizzazione di interventi a minore impatto ambientale;
- i) in caso realizzazione degli interventi compensativi direttamente da parte del richiedente, il progetto esecutivo redatto da un tecnico forestale abilitato è costituito da:
 - relazione tecnica con la descrizione degli interventi che si intendono realizzare e dell'area oggetto di intervento;
 - carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
 - computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, redatto utilizzando i prezzi di riferimento dei prezziari regionali vigenti (per le eventuali voci di spesa che si rendessero necessarie per la buona realizzazione del progetto, non previste dai prezziari regionali, il progettista potrà predisporre specifiche analisi dei costi);
 - schema del piano di coltura e conservazione comprendenti anche eventuali manutenzione necessarie nei primi 5 anni.
 - assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto degli interventi compensativi all'esecuzione degli interventi stessi;
 - dichiarazione di impegno del proprietario alla accettazione e sottoscrizione del Piano di coltura e conservazione degli interventi compensativi.

8. Verifica dell'esecuzione e monitoraggio degli interventi compensativi

1. Gli enti di cui all'art. 16 della LR n. 30/1981, nell'ambito delle funzioni ad essi delegate con la medesima legge, provvedono alla verifica tecnica degli interventi compensativi realizzati, compresi gli eventuali interventi di manutenzione, e alla redazione e approvazione del Piani di coltura e conservazione di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale secondo lo schema allegato D).
2. I dati riferiti al monitoraggio elencati nell'allegato C) sono trasmessi alla Regione contestualmente all'approvazione degli atti di cui al comma 1).
3. I tempi e le modalità di esecuzione degli interventi compensativi sono stabiliti:
 - per gli interventi da realizzarsi direttamente dai soggetti richiedenti, negli atti di autorizzazione,
 - per gli interventi da realizzarsi con l'utilizzo del fondo regionale, negli atti di programmazione della Giunta di cui all'art. 6 comma 3.
4. La Regione aggiorna annualmente il monitoraggio delle aree interessate dalle trasformazioni e dagli interventi compensativi nel rispetto dell'allegato C, e istituisce e aggiorna periodicamente l'elenco delle aree disponibili per interventi compensativi sulla base delle

informazioni assunte e delle richieste pervenute.

9. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, per gli aspetti procedurali e relativi all'azione amministrativa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990.
2. In relazione alle aree comprese nell'ambito di applicazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, continuano a trovare applicazione le disposizioni delle medesime PMPF per le finalità da esse previste, in quanto compatibili con l'art. 34 della L.R. n.21/2011 e con il presente provvedimento.

Calcolo degli oneri di compensazione

La presente tabella si utilizza per calcolare il rapporto di compensazione ai fini di determinare gli oneri di compensazione dei boschi da trasformare

Tabella 1 - **Stima del valore del bosco**

Elementi di valutazione	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
Tipo di governo	Non governato	Ceduo semplice	Ceduo composto	Fustaie miste a ceduo	Fustaia
<i>Punteggio</i>	1	3	5	7	10
Categorie forestali della Regione Emilia-Romagna	Boschi di neoformazione , boscaglie di invasione, vivai abbandonati	Castagneti neutrofilo; Orno-Ostrieti; Arbusteti a ginepro; Betuleti; Corileti; Pioppeti di pioppo tremulo Rimboschimenti artificiali di Pino nero, excelsa, strobo, cipresso arizonica e altre essenze esotiche	Querceti di roverella, rimboschimenti artificiali in genere ad esclusione di quelli effettuati con Pino nero, excelsa, strobo e Cipresso arizonica	Pinete costiere, Saliceti e pioppeti di origine naturale , Cerrete, Abetine oligotrofiche , Faggete oligotrofiche , Latifoglie mesofile e mesoigrofile , Boscaglie rupestri, ontaneti	Leccete, Querceti di farnia Castagneti acidofili Pinete appenniniche (pino silvestre e uncinato prostrato) Latifoglie mesofile e mesoigrofile, Faggete ad esclusione delle oligotrofiche; Abetine mesoneutrofile
<i>Punteggio</i>	1	3	5	8	10
Posizione	Boschi della media e alta montagna (classificazione Piano Forestale regionale)		Boschi della collina e bassa montagna (classificazione Piano Forestale regionale)		Bosco di pianura (classificazione Piano Forestale regionale)
<i>Punteggio</i>	3		5		10
Vincoli R.d.l. 3267/1923	Assente		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17
<i>Punteggio</i>	0		3		5

Presenza di piani di assestament o forestale	Non compreso in P.A.F.		Bosco incluso in P.A.F. scaduto da non oltre 10 anni		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità
<i>Punteggio</i>	0		3		5

Presenza di vincoli paesaggistici (esclusi quelli di cui all'art. 142 lettera f) del Dlgs 42/2004)	Altri vincoli paesaggistici nonchè Parchi locali (comunali, sovra comunali o provinciali)		Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (artt. 17,18 e 19 e 25 del PTPR)		Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 138, 139, 140 e 141 d.lgs. 42/2004)
<i>Punteggio</i>	1		3		5
Parchi e Aree protette (di cui all'art. 142 lettera f) del Dlgs 42/2004)		Zone contigue e di parco dei Parchi Nazionali o Regionali. Aree comprese nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Altre aree comprese nei Parchi Nazionali e Regionali	Riserve Naturali e Siti della Rete Natura 2000	
<i>Punteggio</i>	0	3	5	8	

<i>Nota</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si dovrà effettuare la media ponderata tra i valori indicati in tabella.
-------------	---

	Calcolo del rapporto di compensazione				
	punteggio ≤ 10	punteggio da 11 a 17	punteggio da 18 a 25	punteggio da 26 a 34	punteggio > 34
Rapporto di compensazione	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5

Esempio a carattere meramente illustrativo: trasformazione di un'area boscata situata in collina di 3.500 m² di querceto o querceto carpineto governato a ceduo composto, facente parte di un complesso forestale accorpato e assestato di 50 ha, situato all'interno di un parco regionale e in area soggetta a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923).

Posizione = Collina: pt. 5

Categoria forestale = querceto o querceto carpineto: pt. 5

Tipo di governo = ceduo composto: pt. 5

Piano di assestamento: pt. 5

Area Protetta, Parco regionale: pt. 5

Altri vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004 = NO: pt. 0

Vincolo Idrogeologico: pt. 3

PARAMETRO VALORE BOSCO = 28

Il rapporto di compensazione è 1:4

Valore biologico del bosco: Euro 22.000,00

ai quali vanno aggiunti le maggiorazioni di cui al punto 4.3:

- il 20% per spese generali e oneri vari nel caso di interventi di compensazione realizzati direttamente dal beneficiario pari a Euro 4.400,00:

Totale $26.400,00/10.000 \text{ m}^2 * 3.500 \text{ m}^2 * 4 = 36.960,00$ Euro;

- il 46,4% per spese generali e oneri vari nel caso di monetizzazione e versamento nel fondo regionale pari a Euro 10.208,00:

Totale $32.208,00/10.000 \text{ m}^2 * 3.500 \text{ m}^2 * 4 = 45.091,20$ Euro.

1. Applicazione delle eventuali riduzioni previste al punto 4.4 per opere pubbliche e di interesse pubblico

a) Interventi compensativi realizzati dal beneficiario

- In pianura-collina: interventi per un ammontare pari a Euro 25.872,00;
- in montagna: interventi per un ammontare pari a Euro 14.784,00.

b) Versamento degli oneri di compensazione sul fondo regionale

- In pianura-collina: Oneri = Euro 31.563,84;
- In montagna: Oneri = Euro 18.036,48.

2. Applicazione delle eventuali riduzioni previste al punto 4.4 per altre opere

a) Interventi compensativi realizzati dal beneficiario

- In pianura-collina: interventi per un ammontare pari a Euro 36.960,00;
- In montagna: interventi per un ammontare pari a Euro 22.176,00.

b) Versamento degli oneri di compensazione sul fondo regionale

- In pianura-collina: Oneri = Euro 45.091,20;
- In montagna: Oneri = Euro 27.054,72.

ALLEGATO B

Elenco specie forestali utilizzabili per la realizzazione degli interventi compensativi

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Abete bianco	Abies alba Miller	albero
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.	albero
Acer riccio	Acer platanoides L.	albero
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.	albero
Ontano napoletano (*)	Alnus cordata	albero
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner	albero
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench	albero
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth	albero
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.	albero
Carpino bianco	Carpinus betulus L.	albero
Castagno	Castanea sativa Miller	albero
Bagolaro	Celtis australis L.	albero
Corniolo	Cornus mas L.	albero
Faggio	Fagus sylvatica L.	albero
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.	albero
Orniello	Fraxinus ornus L.	albero
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.	albero
Noce comune	Juglans regia L.	albero
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	albero
Gelso bianco	Morus alba L.	albero
Gelso nero	Morus nigra L.	albero
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.	albero
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)	albero
Pino nero, Pino austriaco (**)	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host	albero
Pino domestico	Pinus domestica L.	albero
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.	albero
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller	albero
Pero selvatico	Pyrus pyraeaster Burgsd	albero
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.	albero
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	Populus nigra L.	albero
Pioppo tremolo	Populus tremula L.	albero
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.	albero
Cerro	Quercus cerris L.	albero
Leccio	Quercus ilex L.	albero
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	Quercus pubescens Willd.	albero
Farnia	Quercus robur L.	albero
Salice bianco	Salix alba L.	albero
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz	albero
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.	albero
Sorbo domestico	Sorbus domestica L.	albero

Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz	albero
Tasso	Taxus baccata L.	albero
Tiglio selvatico	Tilia cordata Miller	albero
Tiglio nostrano	Tilia platyphyllos Scop.	albero
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson	albero
Olmo campestre	Ulmus minor Miller	albero
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus	arbusto
Crespino	Berberis vulgaris L.	arbusto
Bosso	Buxus sempervirens L.	arbusto
Vescicaria	Colutea arborescens L.	arbusto
Corniolo	Cornus mas L.	arbusto
Sanguinello	Cornus sanguinea L.	arbusto
Emero	Coronilla emerus L.	arbusto
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.	arbusto
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	Euonymus europaeus L.	arbusto
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Olivello spinoso	Hipophae rhamnoides L.	arbusto
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis L.	arbusto
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et	arbusto
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare L.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Nespolo	Mespilus germanica L.	arbusto
Paliuro	Paliurus spina – christi Miller	arbusto
Magaleppo	Prunus mahaleb L.	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa L.	arbusto
Alaterno	Rhamnus alaternus L.	arbusto
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.	arbusto
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.	arbusto
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi	arbusto
Rosa arvensis	Rosa arvensis Hudson	arbusto
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	Rosa gallica L.	arbusto
Rosa alpina	Rosa pendulina L.	arbusto
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.	arbusto
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.	arbusto
Salice dorato	Salix aurita L.	arbusto
Salicone	Salix caprea L.	arbusto
Salice grigio	Salix cinerea L.	arbusto
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
Salice fragile	Salix fragilis L.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea L.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra L.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.	arbusto

Sambuco nero	Sambucus nigra L.	arbusto
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)	arbusto
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.	arbusto
Tamerice	Tamarix gallica L.	arbusto
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto
Lentaggine	Viburnum tinus L.	arbusto

(*) *Da utilizzarsi in casi particolari di riporti di terreno (exp. Scarpate stradali)*

(**) *Da utilizzarsi in casi particolari di terreni poveri e degradati*

ALLEGATO C

Monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate e degli interventi compensativi prescritti e realizzati

Per ciascun intervento di trasformazione del bosco i cui interventi compensativi sono realizzati dal beneficiario vengono rilevate le seguenti informazioni:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- superficie, tipologia e ubicazione degli interventi compensativi prescritti
- estremi dell'atto di approvazione del Piano di coltura e conservazione
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi
- perimetrazione in formato digitale
- altre informazioni ritenute utili

Per ciascun intervento di compensazione effettuato utilizzando il fondo regionale sono rilevate le seguenti informazioni:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- data di accertamento dell'entrata finanziaria
- comune in cui ricadono gli interventi compensativi e suo codice ISTAT
- presenza di particolari vincoli;
- caratteristiche del rimboschimento realizzato;
- superficie, tipologia e ubicazione degli interventi compensativi prescritti
- estremi dell'atto di approvazione del Piano di coltura e conservazione;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi
- perimetrazione
- altri dati ritenuti utili dalla Regione previsti dagli atti di assegnazione dei finanziamenti.

Fac-Simile
PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
Amministrazione competente (1)	
INTERVENTI FORESTALI COMPENSATIVI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS 227/2001 E DELL'ART. 34 DELLA LR N.21/2011 Atto di riferimento _____ in data _____	
PIANO DI CULTURA E CONSERVAZIONE	
- Articolo 5 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (PMPF) approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995; - RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le "di massima e di Polizia forestale"; - L.R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i "Piani di coltura e conservazione"; - D.L.vo 227/01.	
APPROVATO (2) con _____ Comune (3) _____ Località _____	
Rimboschimenti _____ Ha _____ Miglioramento boschi: (specificare: conversione a.f.. diradamenti, ecc..), _____ Ha _____ Interventi di riequilibrio idrogeologico _____ Ha _____ Altro _____ Ha _____	
IMPIANTO.ULTIMATO IL _____ PROPRIETARIO O _____ POSSESSORE DEI TERRENI _____ INDIRIZZO _____ _____ _____	

(1) Indicazione dell'Amministrazione competente ai sensi della L.R. 30/1981

(2) L'art. 5 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti prevede che il "Piano di Coltura e Conservazione" venga approvato dall'Ente competente per territorio

(3) Comune/i nel/i quale/i ricade/ricadono i terreni interessati dai lavori e indicazione della località cui sono prossimi

A – PREMESSA

- Visto il progetto degli interventi compensativi approvato con atto del _____ n. _____ in data _____ (5).
- I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data __.__.__, nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (6).
- Tecnici incaricati dalla competente Amministrazione _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori data __.__.__, come risulta da apposito verbale. (7)
- I lavori hanno interessato le superfici riportate nella seguente tabella riepilogativa delle particelle catastali.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTI COMPENSATIVI					
intervento	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie interessata

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle e copia della cartografia su Carta Tecnica regionale in scala 1:5000

Inserire una descrizione sintetica degli interventi realizzati

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si riportano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di coltura e conservazione"

(5) Indicare l'ente approvante e gli estremi degli atti di approvazione

(6) citare le eventuali richieste di Variante approvate, o eventuali specifiche prescrizioni operative.

(7) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata ritenuta necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti, ripuliture, ecc...

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione degli interventi realizzati in conformità con quanto previsto dal regolamento forestale vigente (PMPF) e alla normativa in materia forestale e paesaggistica (dlgs 227/01 e dlgs 42/2004)

A tal fine si riportano di seguito le seguenti prescrizioni gestionali specifiche per ciascuna tipologia di intervento fermo restando che, per quanto non espressamente riportato, si applicano le prescrizioni generali e modalità gestionali riportate nel regolamento forestale (PMPF) (8).

Rimboschimenti

Interventi di miglioramento dei boschi esistenti

Interventi di riequilibrio idrogeologico

Altro

(8) inserire tutte le prescrizioni operative specifiche necessarie per il mantenimento e la gestione degli interventi realizzati

b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che

- i “boschi” e le “aree forestali” riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001;

C - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

a) Il proprietario, o possessore, è tenuto al rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente piano.

D - VALIDITA'

Luogo e data _____

Tecnico estensore _____

Responsabile della struttura di
appartenenza _____

E - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario / possessore / degli imboschimenti

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

Luogo e data _____

Proprietario / possessore / legale
rappresentante _____

Responsabile della struttura di
appartenenza _____